



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 8 del 05/02/2019

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Esecuzione Verbale di Conciliazione sottoscritto dinanzi la Commissione di Conciliazione istituita presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari - Rep. dal n. 1055/18- Dip. Cod. R.P. 700102 c/ Regione Puglia

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Verbale di Conciliazione, Rep. n. 1055/18, sottoscritto in data 13.12.2018 dinanzi la Commissione Provinciale delle Controversie individuali di lavoro di Bari, relativo al diritto, in favore del dipendente cod. R.P. 700102 al pagamento delle



differenze retributive lorde, tenuto conto sia del differenziale tra quanto percepito e quanto spettante per il periodo dal 04.09.1992 sino al 16.09.1999 sia delle differenze retributive lorde calcolate per la ricostruzione del trattamento economico fino alla data di collocamento in aspettativa dello stesso.

In relazione al debito fuori bilancio derivante dal Verbale di Conciliazione Rep. n. 1055/19, sottoscritto in data 13.12.2018 dinanzi la Commissione Provinciale delle Controversie individuali di lavoro di Bari si espone quanto segue:

- Con ricorso datato 30.01.2008 il dipendente cod. R.P. 700102 adiva il Tribunale di Bari Sez. Lavoro per sentir riconoscere il proprio diritto all'applicazione del Contratto collettivo nazionale dei Giornalisti al proprio rapporto di lavoro con la Regione Puglia, dall'01.07.1987 al 16.09.1998, in forza della L.R. n. 14/1987, e per l'effetto condannare la Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive e previdenziali per il medesimo periodo, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese legali;
- All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con Sentenza n. 1467/2014, notificata in forma esecutiva alla Regione Puglia in data 30.06.2015, accoglieva parzialmente la domanda e dichiarava il diritto del ricorrente *"ad ottenere l'applicazione nei propri riguardi del contratto collettivo nazionale dei giornalisti a decorrere dal 04.09.1992 sino al 16.09.1999"*, oltre la condanna per l'Amministrazione regionale al pagamento delle differenze retributive, agli interessi e alla rivalutazione e al pagamento in favore del dipendente cod. R.P. 700102 dei 2/3 delle spese processuali dallo stesso sostenute;
- Con A.D. n. 742 del 02.12.2015, la Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia dava parzialmente esecuzione alla pronuncia giudiziale da ultimo citata con la liquidazione in favore del dipendente cod. R.P. 700102 delle spese legali. Per quanto riguarda le differenze retributive, lo stesso provvedimento precisava che *"le somme spettanti al dipendente a titolo di differenze retributive e previdenziali, e relativi interessi e rivalutazione monetaria, saranno liquidati con separato provvedimento dall'Ufficio Trattamento Economico del Personale"*;
- Con ricorso notificato alla Regione Puglia il 12.10.2017 il dipendente cod. R.P. 700102 adiva il Tar Puglia Sede di Bari (R.G. 1087/2017), affinché ordinasse l'ottemperanza della sentenza n. 1467/2014 del Tribunale di Bari innanzi citata;
- Con sentenza n. 179/2018 il Giudice amministrativo rigettava il ricorso, ritenendo che la sentenza di cui si domandava l'ottemperanza dovesse essere *"definita generica e (che) non costituisce valido titolo esecutivo"*. Avverso tale sentenza, il dipendente cod. R.P. 700102 proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato (giudizio RG n. 3870/2018), ad oggi pendente;
- A seguito della pronuncia del Tar Bari n. 179/2018, il dipendente cod. R.P. 700102, con mail del 21.03.2018, acquisita agli atti della Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia al prot. AOO_106 n. 5759 del 22.03.2018, formulava una proposta di definizione bonaria della vicenda, dichiarando *"la propria disponibilità a rinunciare alle differenze contributive INPGI spettanti a fronte del riconoscimento delle differenze retributive nell'importo lordo"*;
- In riscontro a tale proposta, con nota prot. AOO_106 n. 7078 dell'11.04.2018, la Sezione Personale e Organizzazione comunicava al dipendente cod. R.P. 700102 che *"ferme restando tutte le eccezioni e argomentazioni difensive addotte dall'Amministrazione regionale, e senza che ciò significhi riconoscimento alcuno delle ragioni del ricorrente, al solo fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bari n. 1467/2014 ormai passata in cosa giudicata, ed evitare ulteriori esborsi e/o aggravii di spesa, è disposta ad addivenire ad una definizione bonaria della vicenda nei termini proposti dal dipendente cod. R.P. 700102, e cioè mediante il*



riconoscimento in favore dello stesso delle differenze retributive nell'importo lordo per il periodo stabilito nella sentenza del Giudice del Lavoro, e cioè dal 04.09.1992 sino al 16.09.1999, a fronte della rinuncia di parte ricorrente alle differenze contributive INPGI spettanti per lo stesso periodo";

- Con DGR n. 2053/2018, la Giunta regionale autorizzava il componimento bonario della vicenda e approvava l'atto di transazione da sottoscrivere dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro.

- Le parti definivano la controversia in via conciliativa con la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione Rep. n. 1055/18, convenendo nei termini che di seguito si illustrano:

1. Il dipendente cod. R.P. 700102, nell'ambito del giudizio n. 3870/2018 R.G. instaurato dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR Puglia – Bari, Sez. I, n. 179/2018 del 08.02.2018, alla sottoscrizione dell'accordo *de quo* dichiarava di aver effettuato il deposito all'esito della udienza avvenuta il 06.12.2018, per la declaratoria per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio, dando atto che con la sottoscrizione dell'atto conciliativo risulta pienamente soddisfatta ogni sua richiesta e pretesa, così come dedotta nel medesimo giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, originariamente instaurato con il ricorso innanzi al TAR Puglia Sez. Bari per l'ottemperanza della sentenza n. 1467/2014 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro;
2. Il dipendente cod. R.P. 700102, con la sottoscrizione dell'accordo, rinunciava a qualunque istanza e pretesa, anche di carattere risarcitorio, e ad ogni eventuale azione futura, comunque ricollegabile, anche in modo implicito, alle pretese dedotte nel predetto giudizio di ottemperanza e nella sentenza n. 1467/2014 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro;
3. La Regione Puglia accettava le rinunce formulate dal dipendente cod. R.P. 700102 e, al solo fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bari n. 1467/2014 ormai passata in cosa giudicata, ed evitare ulteriori esborsi e/o aggravii di spesa offriva al dipendente cod. R.P. 700102 a saldo, stralcio e transazione di ogni istanza e pretesa azionata nel giudizio incardinato dinanzi al TAR Puglia Sez. Bari – R.G. 1087/2017, la somma di € 210.655,30 a titolo di differenze retributive lorde, tenuto conto sia del differenziale tra quanto percepito e quanto spettante per il periodo dal 04.09.1992 siano al 16.09.1999 sia delle differenze retributive calcolate per la ricostruzione del trattamento economico fino al 28.05.2012, ultimo giorno lavorativo prima del collocamento in aspettativa dello stesso;
4. Il dipendente cod. R.P. 700102 accettava la suddetta somma e la relativa imputazione e dichiarava che, salvo buon fine del pagamento, non avrà più null'altro a pretendere dalla Regione Puglia in relazione alle pretese e ai titoli fatti valere nei suddetti giudizi, nonché direttamente ed indirettamente riconducibili alla sentenza n. 1467/2014 del Tribunale di Bari Sez. Lavoro;
5. Le eventuali ulteriori spese e competenze legali venivano integralmente compensate tra le parti.

- Pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione del verbale di Conciliazione Rep. n. 1055/19, sottoscritto in data 13.12.2018 dinanzi la Commissione Provinciale delle Controversie individuali di lavoro di Bari.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3025 del bilancio regionale per

 4

l'esercizio finanziario 2019 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

**Verbale di Conciliazione Rep. n. 1055/19, sottoscritto in data 13.12.2018 dinanzi la
Commissione Provinciale delle Controversie individuali di lavoro di Bari**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dal Verbale di Conciliazione Rep. n. 1055/19, sottoscritto in data 13.12.2018 dinanzi la Commissione Provinciale delle Controversie individuali di lavoro di Bari è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:

- dipendente cod. R.P. 700102: importo complessivo di € 210.655,30 a titolo di differenze retributive lorde.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3025 (*Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari*) per € 210.655,30 per differenze retributive..